

ANSALDO ENERGIA S.p.A.  
Prog. n. F/040023/00/X31  
CUP: B31B17001070008 - COR: 948777



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2015, n. 15, recante l'adeguamento



del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in particolare, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto 1° aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, che disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito di specifici Accordi di programma, con il quale sono stati accantonati euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

**VISTI**, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto 1° aprile 2015, che prevede la possibilità che l'Accordo di programma stabilisca ulteriori condizioni di ammissibilità nonché specifiche indicazioni in merito agli ambiti tecnologici e ai criteri di valutazione, e l'articolo 2, comma 1, lettera c), che prevede l'obbligo di un cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10% del costo complessivo a carico della finanza pubblica;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, con il quale, tra l'altro, sono individuate le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande;

**VISTA** la Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2015, n. 27421, come modificata dalla circolare 1° aprile 2013, n. 29948, recante chiarimenti ed indicazioni in merito alle erogazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma "Orizzonte 2020" di cui al decreto del 20 giugno 2013;

**VISTO** il decreto 4 agosto 2016 del Ministro dello sviluppo economico che rifinanzia, nella misura di euro 80.000.000,00, il suddetto decreto ministeriale 1° aprile 2015 per la prosecuzione degli interventi;

**VISTA** la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto 1° aprile 2015 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 12 giugno 2015 con il n. SA.42139;

**VISTO** l'Accordo di programma, stipulato in data 14 febbraio 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Liguria, diretto a sostenere lo svolgimento delle attività di ricerca e



sviluppo della società ANSALDO ENERGIA S.p.A., approvato con il decreto del 17 aprile 2018 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno 2018 n. 1.448;

**CONSIDERATO** che, per la copertura dei progetti da agevolare nell'ambito del predetto Accordo di programma, vengono destinate, nella forma del contributo alla spesa, le seguenti risorse:

- fino ad € 2.800.000,00 a carico del Ministero dello sviluppo economico a valere delle risorse del Fondo crescita sostenibile;
- fino ad € 700.000,00 a carico del Regione Liguria a valere sulle risorse finanziarie dell'Azione 1.2.4 del POR FESR Liguria 2014 – 2020;

**CONSIDERATO** che, con delibera n° 61 del 2 febbraio 2018, la Giunta della Regione Liguria ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo ricadenti nel territorio regionale, un importo pari a euro 700.000,00, a valere sull'Azione 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3", nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "Ricerca e Innovazione (OT1)" del POR FESR Liguria 2014 - 2020, superiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica, come previsto all'articolo 2, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visto, in particolare, l'articolo 68, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera c), che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'articolo 29 che prevede che i costi indiretti



ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, e, in particolare, l'articolo 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., di seguito *Soggetto Gestore*, in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del "servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";

**VISTO** il progetto presentato nell'ambito del predetto Accordo di programma in data 23 luglio 2018 da ANSALDO ENERGIA S.p.A., classificata come Grande impresa, con sede in Via Nicola Lorenzi, 8, 16152 - GENOVA (GE), C.F. 00734630155;

**CONSIDERATO** che le risultanze istruttorie del *Soggetto gestore* relative al suddetto progetto sono state concluse con esito positivo, con un costo complessivo agevolabile pari a euro 13.003.117,91, determinato tenuto conto delle spese generali nella misura del 25 per cento del totale dei costi diretti agevolabili, nel rispetto delle condizioni stabilite dai citati regolamenti comunitari;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del predetto Accordo di programma del 14 febbraio 2018, la Regione Liguria si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza successivamente all'approvazione dei progetti di ricerca e sviluppo con le seguenti modalità: 60% entro 60 giorni dall'emanazione dei relativi decreti di concessione; 40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati dal Gestore del Fondo crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la



razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

**VISTA** la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., in data 05/04/2019 prot. n. 0025982\_20190405 per il rilascio della documentazione antimafia relativa a ANSALDO ENERGIA S.p.A.;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

**VISTO** l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che disciplina l'assoggettamento al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

**VISTO**, altresì, il regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**VISTO**, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento;



**CONSIDERATO** che, ai fini dell’emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro, il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione dell’aiuto individuale a fronte della richiamata domanda di agevolazione presentata da ANSALDO ENERGIA S.p.A. e si è, altresì, provveduto ad interrogare lo stesso in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

**VISTO** l’esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l’attribuzione del “Codice Concessione RNA-COR” riportato sul frontespizio del presente decreto;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

**VISTO** il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

**VISTO** il decreto 9 gennaio 2019 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

**VISTA** la nomina della dott.ssa Laura Aria a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con DPCM del 19 febbraio 2019;

**TENUTO CONTO** che sussistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società ANSALDO ENERGIA S.p.A., con sede legale in Via Nicola Lorenzi, 8, 16152 - GENOVA (GE), C.F.: 00734630155, classificata come grande impresa, appresso denominata Soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, previste dal Decreto ministeriale 20 giugno 2013 e dall’Accordo di programma del 14 febbraio 2018 richiamato nelle premesse, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo denominato “*LIGHTHOUSE PLANT*”, individuato con il numero F/040023/00/X31, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.

2. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, pari al 25% dei costi ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25% dei costi ammissibili per le attività di





sviluppo sperimentale, per l'importo complessivo pari a euro 3.250.779,48 di cui euro 2.600.623,58 a carico del Ministero dello Sviluppo Economico, ed euro 650.155,90 a carico della Regione Liguria.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014 e nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari richiamati nelle premesse. Al fine della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lorda corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

## **Art. 2**

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 è svolto nel territorio della Regione Liguria, in Via Lorenzi, 8, 16152 GENOVA (GE), ha una durata di 36 mesi e prevede un costo complessivo agevolabile pari ad euro 13.003.117,91, distribuito per attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

INTERO PROGETTO	Costi previsti dal proponente (€)	Costi agevolabili (€)
A.1) Attività di ricerca	3.304.032,39	3.467.375,00
A.2) Attività di sviluppo	9.808.916,92	9.535.742,91
Totale	13.112.949,31	13.003.117,91

A.1) ATTIVITÀ DI RICERCA	Costi previsti dal proponente (€)	Costi agevolabili (€)
A.1.1) Personale interno	519.390,00	365.400,00
A.1.2) Spese generali	142,39	317.475,00
A.1.3) Strumenti e attrezzature	404.500,00	404.500,00
A.1.4) Servizi di consulenza	1.880.000,00	1.880.000,00
A.1.5) Materiali e forniture	500.000,00	500.000,00
Totale costi ricerca	3.304.032,39	3.467.375,00



A.2) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	Costi previsti dal proponente ( € )	Costi agevolabili ( € )
A.2.1) Personale interno	1.234.038,80	868.168,00
A.2.2) Spese generali	299,79	657.996,58
A.2.3) Strumenti e attrezzature	416.818,33	416.818,33
A.2.4) Servizi di consulenza	6.810.760,00	6.245.760,00
A.2.5) Materiali e forniture	1.347.000,00	1.347.000,00
Totale costi sviluppo	9.808.916,92	9.535.742,91

### Art. 3

(Impegni del Soggetto beneficiario)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

- a) trasmettere, tramite posta elettronica certificata, al Ministero ed al Soggetto gestore, il presente decreto di concessione, debitamente controfirmato per accettazione con firma digitale, entro il termine di 10 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza delle agevolazioni;
- b) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal presente decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del Decreto 20 giugno 2013;
- c) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del decreto 20 giugno 2013;
- d) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h), del decreto 20 giugno 2013;
- e) comunicare tempestivamente al Soggetto gestore le variazioni al progetto agevolato, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione;
- f) comunicare tempestivamente al Soggetto gestore le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata;
- g) realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo allegato e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto 20 giugno 2013, e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;





- h) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del Soggetto gestore, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettere f) e g) del Decreto 20 giugno 2013;
- j) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale, dei controlli e delle ispezioni da parte del Ministero nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi dell'Unione europea competenti in materia, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 20 giugno 2013;
- k) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c), del Decreto 20 giugno 2013, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dello stesso Decreto;
- l) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 140 del regolamento 1303/2013, il Ministero potrà stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione dandone apposita comunicazione al soggetto beneficiario;
- m) evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;
- n) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui Regolamento 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del decreto 20 giugno 2013 e quelle che saranno fornite dal *Ministero*;
- o) garantire il rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- p) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;



- q) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o non rilocalizzare la stessa al di fuori del territorio della Regione Liguria, sottoscrittrice dell'Accordo di programma del 14 febbraio 2018, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato;
- r) non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo di programma del 14 febbraio 2018, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato.

#### **Art. 4** (Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono rese disponibili presso il *Soggetto Gestore* successivamente alla sottoscrizione del presente decreto e al versamento, da parte della Regione Liguria, delle risorse finanziarie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Accordo di programma richiamato nelle premesse. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto Gestore* in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Accordo di programma sottoscritto in data 14 febbraio 2018, il *Soggetto beneficiario*, può richiedere la prima erogazione a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il residuo 10 per cento, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, anche da quello precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti all'art. 14 del Decreto 20 giugno 2013.
4. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all'agevolazione, il *Soggetto gestore* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro



giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Soggetto gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

## **Art. 5** (Revoche)

1. Il Ministero, anche su proposta del *Soggetto gestore*, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, al *Soggetto beneficiario*, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) fallimento del *Soggetto beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo;
- c) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 5, comma 2, lett. b), del Decreto 20 giugno 2013;
- d) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, lett. c), del Decreto 20 giugno 2013 per la realizzazione del progetto;
- e) mancata trasmissione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del presente decreto di concessione;
- f) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
- g) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- h) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- i) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili.

2. Le agevolazioni sono inoltre revocate nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio della Regione Liguria, sottoscrittrice dell'Accordo di programma del 14 febbraio 2018.

3. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo di programma del 14 febbraio 2018.



4. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), la revoca delle agevolazioni è totale e il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.

5. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere d) ed f), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

6. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera i) e ai commi 2 e 3, la revoca è parziale o totale in relazione all'impegno non rispettato.

7. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al *Soggetto gestore*, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

## **Art. 6**

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

2. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero o dal *Soggetto gestore*.

3. Il *Soggetto beneficiario* sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero.

4. Ai fini della valutazione dell'intervento agevolativo ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Decreto 8 marzo 2013, il *Soggetto beneficiario* è tenuto a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica



indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia al personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

#### **Art. 7**

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

#### **Art. 8**

(Disposizioni finali)

1. L'onere complessivo delle agevolazioni concesse a favore del progetto disciplinato con il presente decreto, nella forma del contributo alla spesa, è posto a carico delle risorse del Fondo crescita sostenibile sulla contabilità n. 1726.

2. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione dal *Soggetto beneficiario* con firma digitale e dallo stesso restituito, entro dieci giorni dalla ricezione, tramite posta elettronica certificata al Ministero all'indirizzo [dgiai.fcs@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.fcs@pec.mise.gov.it) e al *Soggetto gestore* all'indirizzo [fcs2\\_istruttoria@pec.mediocreditoitaliano.com](mailto:fcs2_istruttoria@pec.mediocreditoitaliano.com).

3. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della società la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione



mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Dirigente Divisione VII – Dott. Ing. Antonio Martini  
DIV.VII/SC/GD/AM

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Lauria Aria*)

Il sottoscritto Giuseppe Zampini, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 17 agosto 1946, rappresentante legale di ANSALDO ENERGIA S.p.A., sottoscrive il presente Decreto per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

ANSALDO ENERGIA S.p.A.

*Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*